

Ogni
Giorno

LA BANDIERA ITALIANA

Un
Grano

MONITORE DEL POPOLO

IN PROVINCIA

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre
Duc. 1. 50.

DIREZIONE

Strada S. Sebastiano, Numero 51, primo piano.
Non si ricevono lettere, plichi, gruppi se non affrancati.
Le associazioni per le Provincie cominceranno dal 1. e dal 16 del mese.

PEL RESTO D'ITALIA

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre
Franchi 7. 50.

Napoli 23 Gennaio

ATTI UFFICIALI

LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

(Continuaz. Vedi il N. 153)

Sono equiparati a cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre Provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità.

Art. 15. Sono altresì elettori: i membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;

Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffici del Parlamento;

I Militari decorati per atti di valore;
I decorati per atti di coraggio o di umanità;
I promossi a gradi accademici;
I Professori ed i Maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello, Notai, Ragionieri, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati;

Gli Agenti di cambio e Sensali legalmente esercenti.

Art. 16. I contribuenti contemplati nell'art. 14 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettorali almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel Comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato, in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

Art. 17. Si ritengono come iscritti da sei mesi sul ruolo delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione d'eredità.

Art. 18. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pe' beni de' figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 19. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni, può valere come censo elettorale a favore di quello de' figli o generi che sarà da lei designato.

Il Padre può delegare ad uno de' figli l'esercizio de' suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivorabile.

Art. 20. La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 21. Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto ed a masserizio beni stabili po-

tranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento, od il masserizio speltino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dall'articolo precedente.

Art. 22. Son eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuali:

Gli Ecclesiastici e Ministri de' culti che abbiano giurisdizione o cure d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri de' Capitoli e delle Collegiate; I Funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gli Impiegati de' loro Uffizii;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno maneggio del denaro comunale, o che non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione; e coloro che abbiano lite vertente col Comune.

Art. 23. Non sono nè elettori nè eleggibili gli analfabeti quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello de' Consiglieri, le donne, gli interdetti, o provvisti di consulente giudiziario, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni finchè non abbiano pagati interamente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode, o attentato a' costumi.

Art. 24. Non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Art. 25. I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni, almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio comunale per la sessione di primavera.

26. La lista deve indicare accanto al nome di ogni iscritto:

- 1.º Il giorno ed il luogo della sua nascita;
- 2.º L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel comune;
- 3.º Il numero d'iscrizione ne' ruoli delle contribuzioni dirette e la quota d'imposta pagata dall'iscritto;
- 4.º Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

27. Nella prima domenica successiva al compimento della lista, verrà notificato al pubblico che questa sarà depositata in una sala del Comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare all'amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse.

28. La lista previo esame de' richiami presentati sarà riveduta e deliberata dal consiglio, e quindi nuovamente pubblicata in conformità dell'articolo precedente per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco de' nomi che il consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico che vi è dritto a richiamare nel ter-

mine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso

29. Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione ed esser fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

30. Scorso il termine prefisso a' reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia de' ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al governatore per mezzo dell'Intendente, che ne farà ricevuta alla giunta municipale.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del comune.

31. Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potrà reclamare al governatore l'iscrizione di un cittadino o messo sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al governatore anche per mezzo dell'Ufficio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'Esattore comunale comprovante il deposito della somma di L. 10 fatta dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agli istituti locali di carità.

De' richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

L'intendente potrà proporre d'ufficio al governatore quelle rettificazioni che creda necessarie.

32. Niuno de' richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

33. La deputazione provinciale pronunzierà sui richiami menzionati nell'art. 31 ne' cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi sieno proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario, e ne' cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente dove siano fatti da terzi o d'ufficio; le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

34. Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente, la deputazione aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero antecedentemente omessi, od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo se ancora non lo furono dal consiglio comunale;

1. Gli individui che si resero defunti;
2. Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti;
3. Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;
4. Coloro che fossero stati iscritti indebitamente, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

35. Alle liste deliberate da' consigli comunali, o riformate dalla deputazione, non si faranno sino alla revisione dell'anno successivo altre correzioni

fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che siano l'effetto di morte degli elettori, o di perdita de' dritti civili da essi incorsa in virtù di una sentenza passata in giudicato.

36. I Comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla deputazione provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la corte d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda.

Dove la decisione della deputazione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'iscrizione.

37. La causa sarà decisa sommariamente ed in via di urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico o d'Avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno de' consiglieri della corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

38. Una copia del ricorso d'appello nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo verrà depositata nell'ufficio del ministero pubblico presso la corte, dal quale sarà trasmessa alla deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al ministero pubblico i titoli e documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella segreteria della Corte, onde gli interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

39. Se vi è ricorso in Cassazione, la Corte provvederà a termini dell'art. 37.

40. L'appello introdotto contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

41. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un'iscrizione fatta sulla lista i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi da Ricevitori che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

42. La giunta municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla Deputazione provinciale, ed ordinato in virtù di sentenze profferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

43. Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Un manifesto della giunta pubblicato 15 giorni prima indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione.

44. Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la deputazione, per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il consiglio stesso, potrà ripartire il numero de' consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La determinazione della deputazione sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione de' consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

45. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il suo voto per iscritto.

46. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccessendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo a linea dell'art. 44.

47. Avranno la presidenza degli uffizii provvisori delle adunanze elettorali il sindaco, gli Assessori, ed in caso d'impedimento, i consiglieri più anziani.

I due elettorali più anziani d'età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L'ufficio nominerà il segretario che avrà voce consultiva.

48. La lista degli elettori, quella de' consiglieri da surrogarsi, e la lista de' consiglieri che rimangono in ufficio dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

49. L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti, che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo avente voce consultiva.

50. Se il Presidente di un collegio ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinuncia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

51. Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze, e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni, o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili, ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

52. Le adunanze elettorali non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione de' consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

53. Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

54. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in una adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni dritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte, a termini del codice penale.

55. Chiunque sia convinto d'aver al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra giusta, sarà punito con un'ammenda di L. 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto, od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti con la stessa pena coloro che, non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio, s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

56. Niuno elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

57. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della corte d'appello, con cui si dichiara che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dell'art. 40.

58. Aperta la votazione per l'elezione de' consiglieri, il presidente chiama ciascuno elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al Presidente, che la depone nell'urna.

59. A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli scrutatori od il Segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a risccontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

60. Un'ora dopo terminato il primo appello, si

procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima.

Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

61. La tavola cui siedono il Presidente, gli scrutatori, ed il Segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

62. Aperta l'urna, e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

63. Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale, e vidimate almeno da tre de' componenti l'ufficio.

64. Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto da' membri dell'ufficio.

65. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio de' suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il Presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione; il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede al computo generale de' voti.

Il Presidente della sezione principale proclama il risultato dell'elezione.

I membri dell'ufficio principale in concorso dei Presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

66. Si avranno per non scritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette, ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero de' Consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

67. Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

68. S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero de' voti; ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

69. Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 24, il Consigliere viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti, da chi ne ebbe maggior numero: il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

70. L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità de' titoli prodotti, e sovra ogni altro incidente, come anche su' richiami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del visto da' membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

71. Il processo verbale dell'elezione è indirizzato all'Intendente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all'originale da' membri dell'ufficio.

La Giunta nello stesso termine di giorni tre pubblica il risultato della votazione, e lo notifica alle persone elette.

72. Contro le deliberazioni prese dall'ufficio elettorale è ammesso il ricorso alla Deputazione provinciale a termini degli articoli 31, 32, 33.

È pure aperta la via all'azione giuridica in senso dell'articolo 36, quando la decisione della Deputazione versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore o eleggibile.

73. L'art. 31 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

CAPO III.

De' Consigli Comunali.

74. I Consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte l'anno:

La prima in marzo, aprile o maggio;
La seconda in ottobre o novembre.

Queste sessioni verranno chiuse entro i mesi di maggio e novembre.

La sessione non può durare più di venti giorni, a meno che lo permetta la Deputaz. provinciale.

75. Il Governatore, sull'istanza della Giunta municipale, o di quella di una terza parte de' Consiglieri, ed anche d'ufficio, può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari, che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

76. La convocazione de' Consiglieri deve essere fatta a domicilio, per avviso scritto.

77. L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indicato per esse. Per le altre debbe farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza.

78. Il Governatore e l'Intendente possono intervenire ai consigli anche per mezzo di altri uffiziali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

79. Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli Istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani, quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminare l'andamento, e vederne i conti.

80. Soggiacciono all'esame annuale del Consiglio comunale i bilanci ed i conti delle Fabbricerie e delle altre Amministrazioni alle spese delle quali deve sopporre il pubblico in caso d'insufficienza delle loro rendite.

Art. 81. Il consiglio comunale nella sessione d'autunno:

Elegge i membri della Giunta municipale;
Delibera il bilancio attivo e passivo del Comune e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale.

Art. 82. Nella sessione di primavera:
Rivede e stabilisce le liste elettorali;

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei Revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Art. 83. Quando la presidenza del consiglio spetta ad alcuno dei Consiglieri abbiano preso parte alla gestione su cui si deve deliberare, il Consiglio elegge nel suo seno un altro Presidente.

Santo il Sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Art. 84. Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale:

1. Fissa il numero degli impiegati comunali, ed i loro stipendi;

2. Nomina, sospende e licenzia i Tesorieri particolari dove sono istituiti, e ne discute le cauzioni; i Maestri e le Maestre di scuola, i Cappellani, il Personale sanitario ed in genere tutti gli stipendiati dal Comune... e può fare coi medesimi capitolazioni per un quinquennio;

3. Delibera i contratti d'acquisto, l'accettazione o rifiuto di doni o lasciti, salvo le disposizioni delle leggi relative alla capacità d'acquistare dei corpi morali;

4. Le alienazioni di beni immobili, i contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, e le transazioni sui diritti di proprietà e servitù;

5. La contrattazione di prestiti;

6. Le cessioni dei crediti, gli acquisti e le alienazioni di effetti pubblici o di valori industriali, i riscatti di rendite o di censi attivi prima delle scadenze dei termini, gli affrancamenti di rendite o censi passivi;

7. I contratti di locazione e conduzione;

8. Gli impieghi di denaro a qualunque titolo;

9. Le offerte o i doni da farsi in nome del Comune;

10. I regolamenti su' modi di usare de' beni comunali, quelli delle istituzioni che appartengono al Comune, ed i regolamenti di ornato e di polizia locale;

11. La destinazione de' beni e degli stabilimenti comunali.

12. Le delimitazioni de' beni e territori comunali, nonchè le divisioni de' beni fra più Comuni;

13. La costruzione ed il trasporto de' cimiteri;

14. Il concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche;

15. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo del bilancio e l'applicazione de' residui attivi;

16. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado;

17. Le imposte da stabilirsi nell'interesse del Comune, ed i regolamenti che possono occorrere riguardo ad esse;

Ed in generale delibera su tutti gli oggetti d'amministrazione locale che non siano attribuiti alla Giunta municipale.

Art. 85. Le sedute del Consiglio comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del Consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Art. 86. I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà de' membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente.

Art. 87. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'Albo Pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel Comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento de' relativi diritti fissati con decreto reale.

CAPO IV.

Della Giunta Municipale.

Art. 88. Il consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della Giunta a maggioranza assoluta di voti; durano in ufficio un anno; sono sempre rieleggibili.

Art. 89. La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni e nelle funzioni solenni. Essa dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, veglia al regolare andamento de' servizi municipali, e provvede agli atti di semplice amministrazione esecutiva.

Art. 90. Appartiene alla Giunta:

1. Di fissare il giorno dell'apertura delle sessioni ordinarie;

2. Di convocare i consiglieri per le adunanze;

3. Di nominare, sospendere e licenziare i salariati del Comune senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione, o quella della Giunta che le succederà;

4. Di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell'anno entro i limiti del credito accordato in bilancio;

5. Di determinare le condizioni de' contratti in conformità delle deliberazioni del Consiglio comunale;

6. D'assistere agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune, e di stipulare i contratti comunali;

7. Di preparare le materie da trattarsi nelle sessioni del Consiglio;

8. Di formare il progetto de' bilanci;

9. Di preparare i regolamenti che debbono sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio comunale;

10. Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

11. Di vigilare sull'ornato e sulla polizia locale;

12. Di attendere alle operazioni censuarie in quanto le siano commesse dalla legge;

13. Di rilasciare attestati di notorietà pubbli-

ca, stati di famiglia, certificati di povertà, e di fare gli altri atti consimili attribuiti a Comuni;

14. Di controllare le operazioni della leva, e di assistervi per mezzo di uno de' suoi membri nell'interesse de' propri amministrati;

15. Di fare gli atti conservatorii de' diritti del Comune.

Art. 91. In caso di urgenza, la Giunta prende le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio comunale.

A queste deliberazioni di urgenza è applicabile il disposto dell'art. 87.

Art. 92. La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà de' membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 93. La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO V.

Del Sindaco.

Art. 94. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed uffiziale del Governo.

Art. 95. La nomina del Sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i Consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di Consigliere.

Art. 96. Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più Comuni.

Art. 97. Il Sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il Governatore od un suo Delegato.

Art. 98. I distintivi de' Sindaci sono determinati da un Regolamento approvato dal Re.

Art. 99. Il Sindaco qual Capo dell'Amministrazione comunale:

1. Presiede il Consiglio comunale, salvo il disposto dall'art. 83;

2. Presiede e convoca la Giunta municipale secondo le norme dalla medesima fissate;

3. Distribuisce gli affari tra i membri della Giunta, veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun Assessore, e ne firma i provvedimenti, anche per mezzo di altro degli Assessori da esso delegato;

4. Rappresenta il Comune in giudizio, sia egli attore o convenuto.

Art. 100. Quale Uffiziale del Governo è incaricato:

1. Della pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti governativi, e di permettere a' privati quella di cartelli, avvisi e simili, eccettuato però dalla necessità di questo permesso le pubblicazioni relative unicamente ad oggetti di commercio, od annunzi di vendite e di locazioni;

2. Di tenere i registri dello stato civile, a norma delle leggi;

3. Di riferire all'Intendente, previo concerto colla Giunta municipale, in ordine alla concessione delle licenze per l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè ed altri stabilimenti pubblici di tal natura;

4. D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

E compie in generale gli atti che gli sono dalla legge delegati.

Art. 101. Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed emergenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie e colle norme da stabilirsi col Decreto Reale di cui all'articolo 132, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dall'Intendente, sentito l'interessato, ed è rimessa all'Esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e co' privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 102. Ne Comuni divisi in borgate o frazioni il Sindaco potrà delegare le sue funzioni di Uffiziale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza dal Capoluogo, o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei Consiglieri, e in difetto ad altro fra gli eleggibili in quelle residenti.

Art. 103. In caso d'assenza od impedimento del

Sindaco, o dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'Assessore anziano, ed in mancanza degli Assessori il Consigliere anziano.

Art. 104. La rimozione de' Sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal Governatore, che dovrà immediatamente riferirne al Ministro dell'Interno per gli ordini del Re.

Art. 105. Le disposizioni in cui all'art. 8 sono applicabili a' Sindaci.

CAPO VI.

Dell'Amministrazione e Contabilità comunale.

Art. 106. In ogni Comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventarii saranno riveduti in ogni cambiamento di Sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventarii e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmesse per copia all'Intendente.

Art. 107. I beni comunali deggiono di regola essere dati in affitto.

Ne' casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 108. L'alienazione de' beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Deputazione provinciale, sentito il Consiglio comunale.

Art. 109. I capi tali disponibili d'ogni specie debbono essere impiegati. E però vietato l'acquisto di titoli de' debiti pubblici esteri.

Art. 110. Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 111. Sono obbligatorie le spese:

1. Per l'ufficio ed archivio comunale;
2. Per gli stipendii del Segretario e degli altri impiegati ed agenti stipendiati o salariati;
3. Per la riscossione delle entrate comunali;
4. Per le imposte dovute dal Comune;
5. Per la conservazione del patrimonio comunale;
6. Pel pagamento de' debiti esigibili, e per lo stanziamento in bilancio nel caso di lite delle annualità solite imporsi a favore de' terzi, onde si tengano in serbo fino alla risoluzione della lite;
7. Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali;
8. Pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche laddove i regolamenti e le consuetudini non provvedano altrimenti;
9. Pel culto ne' casi e ne' limiti fissati dalle leggi e discipline vigenti, e pe' cimiteri;
10. Per l'istruzione elementare de' due sessi.
11. Per la Guardia nazionale;
12. Per l'abbonamento alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;
13. Per gli uffizii elettorali;

E generalmente tutte le altre poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative, o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale esecutorie.

Art. 112. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 113. Potranno i Comuni nel caso d'insufficienza delle rendite loro, ne' limiti ed in conformità delle leggi:

1. Istituire dazii da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento su' commestibili, bevande, combustibili, materiali di costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere, o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione;

2. Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi

pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3. Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente raggugliata all'estensione del sito occupato, ed all'importanza della posizione;

4. Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella, o da soma, e su' cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizii rurali e delle greggi;

5. Fare sovraimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 114. In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 115. « L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'Esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il Tesoriere del Comune. »

« I soli Comuni le cui spese obbligatorie eccedono le L. 60 mila possono nominarsi un Tesoriere particolare il quale rimane estraneo all'esazione delle contribuzioni dirette. »

Quest'uffiziale ha le stesse facoltà ed è soggetto alle stesse discipline degli Esattori dello Stato.

Art. 116. Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziato all'Intendente.

Dietro il visto dell'Intendente, o trascorsi i termini stabiliti all'art. 129 e 131, la Giunta ne rimetterà nota all'Esattore per la riscossione.

Art. 117. La contabilità di stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'art. 79 farà parte del bilancio comunale.

Art. 118. L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e de' ruoli co' privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 119. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco, da un Assessore, e dal Segretario del Comune, e controsegnati dal Ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 120. I conti dell'entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal Consiglio di Governo, salvo ricorso alla Corte de' Conti.

Art. 121. Chiunque, dall'Esattore in fuori, si ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio de' danari di un Comune, rimarra per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 122. Le somme delle quali gli Amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'Esattore come le altre entrate comunali.

Art. 123. Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le L. 3000, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il governatore però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione, o trattativa privata.

Art. 124. L'Intendente ha facoltà di far seguire gl'incanti, e la stipulazione de' contratti per vendita di taglio di boschi nel suo uffizio.

In tal caso l'intendente presiederà agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a lui da uno o più dei membri delegati dalla Giunta municipale.

Rogherà gli atti il Segretario d'Intendenza, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al Segretario comunale.

CAPO VII.

Dell'ingerenza governativa nell'Amministrazione comunale, e delle deliberazioni de' Comuni soggette ad approvazione.

Art. 125. I processi verbali delle deliberazioni de' Consigli comunali e delle Giunte municipali,

escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura de' Sindaci trasmessi all'Intendente negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta che dall'Intendente sarà immediatamente inviata all'amministrazione comunale.

Art. 126. Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, l'Intendente esamina se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

Art. 127. Se l'Intendente riconoscerà nella deliberazione uno de' vizii indicati nell'articolo precedente, potrà sospendere l'esecuzione con Decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'Amministrazione comunale, e trasmesso al Governatore.

Art. 128. Se invece l'Intendente non crederà che la deliberazione contenga alcuno de' detti vizii, rimanderà la medesima al Comune munita di un semplice visto.

Art. 129. Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta rilasciata dall'Intendente a termini dell'art. 125 senza che egli abbia sospesa l'esecuzione della deliberazione, nè vi abbia apposto il suo visto, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pe' bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.

Art. 130. Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 131. Il Governatore in Consiglio di Governo dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali l'Intendente abbia sospesa l'esecuzione, ed ove occorra, di quelle d'urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta ne' trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'art. 125, l'annullamento non potrà più essere pronunciato.

Art. 132. Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti de' dazii, delle imposte, o quelli di ornato e di polizia locale sulle materie e colle norme da stabilirsi con apposito Decreto Reale.

Art. 133. Sono approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni Comunali concernenti:

1. L'acquisto o l'alienazione d'immobili, l'accettazione, o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare de' corpi morali;
2. Le costituzioni di servitù, le delimitazioni dei beni e territorii comunali, non che le divisioni de' beni;
3. L'acquisto di azioni industriali, e le contrattazioni di prestiti.
4. L'acquisto e l'alienazione di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, l'alienazione di azioni industriali, e gl'impieghi di denaro;
5. I regolamenti d'uso e di amministrazione dei beni del Comune, e delle istituzioni dal medesimo amministrare;
6. Le spese che vincolino i bilanci per più di tre esercizi;
7. Le azioni da intentarsi e le liti da sostenersi, tranne che si tratti dell'esercizio d'azioni possessorie.

Art. 134. La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere, e di verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 135. Spetta alla Deputazione provinciale, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

(continua)

Il gerente EMMANUELE FARINA.

Stab. Tip. Strada S. Sebastiano, n. 51.